

**INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE
CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA
DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA
CULTURA DI PACE**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA
N. 88
del 25 giugno 2002

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#)

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 20
del 2003 Art. 9](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 5 del
2004 Art. 13](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del
2004 Art. 7](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 6 del
2004 Art. 7](#)

***IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:***

ARTICOLO 3

Obiettivi dell'azione regionale

1. La Regione orienta la propria azione secondo i
seguenti
obiettivi:

a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e
delle
istituzioni che operano sul territorio regionale;

b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle
iniziative;

c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei
soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge
e delle
relative iniziative.

2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno

finalizzate in particolare:

- a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana;
- b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità ;
- c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale dei paesi interessati;
- d) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed alla lotta allo **sfruttamento** minorile, alla realizzazione di pari opportunità ;
- e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità , alla salvaguardia delle minoranze etniche;
- f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali.

3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.

4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:

- a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;
- b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della Regione, di cui all'articolo 4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione favorendone

l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionali.

5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di sviluppo qualitativi e quantitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni dei Paesi destinatari e della Regione Emilia-Romagna direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti.